



CITTÀ DI SUSA

PROVINCIA DI TORINO

DETERMINAZIONE del SERVIZIO ***AREA AMMINISTRATIVA*** ***N°1 del 14/01/2016***

Oggetto:

Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività lavorativa a scavalco.

L'anno duemilasedici addì quattordici del mese di gennaio nel proprio ufficio.

Determina N°1 del 14/01/2016

Oggetto : Autorizzazione a dipendente comunale a svolgere attività lavorativa a scavalco.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che l'Unione Montana Valle Susa in data 4 gennaio 2016 con nota prot. 4/2016, ha avanzato richiesta di autorizzazione per la dipendente Anna Schiari ad assumere un incarico retribuito con impegno di 4 ore settimanali fuori orario di servizio, a supporto del suddetto Ente per tutto il periodo che va dalla stipula del Protocollo d'Intesa sino al 31 dicembre 2016, ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004 e s.m.i.;

Considerato che l'utilizzazione di personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni, è espressamente consentito dall'art. 1 comma 557 della Legge 311/2004 che, quale fonte normativa speciale, ha introdotto per i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale e le unioni di comuni, una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro dei pubblici dipendenti, espresso dall'art. 53 del D lgs n. 165/2001.

Visto il, parere del Consiglio di Stato n. 2141 / 2005 del 25 maggio 2005, la norma in questione , per quel che concerne i rapporti tra le parti interessate (le due Amministrazioni e il dipendente), configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, da quelle che consentono l'espletamento di altra attività lavorativa da parte di personale a tempo parziale.

Considerato che sulla base di tale parere il Ministero dell'Interno con circolare n. 2 del 21 ottobre 2005, ha confermato la possibilità che attraverso la disposizione di cui all'art. 1 , comma 557 della Legge 311/ 2004, dell'utilizzazione presso altri enti del personale dipendente purché tali prestazioni lavorative non rechino pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro presso l'ente di appartenenza, non interferiscano con i suoi compiti istituzionali e siano svolte nel rispetto delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore, in tema di orario giornaliero e settimanale. Quest' ultimo non potrà superare la durata massima consentita comprensiva del lavoro ordinario e straordinario.

Atteso che a tale fine , si ricorda che ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs n. 66/2003, la durata settimanale dell'orario di lavoro non può in ogni caso, superare la durata media di 48 ore settimanali ;

La Corte dei Conti Sez. Regionale di Controllo per il Veneto, con delibera n. 17/2008 dell'8 maggio 2008, ha inoltre ritenuto che non sia necessario, nell'Ente ricevente , stipulare un contratto di lavoro in quanto la formula organizzatoria introdotta dall'art. 1, comma 557 della Legge 311/2004, non altera la titolarità del rapporto di lavoro con il soggetto interessato, che resta comunque dipendente dell'Amministrazione di provenienza. Le modalità operative dell'utilizzo potranno invece essere disciplinate in un atto convenzionale o in un accordo di collaborazione tra Ente utilizzatore ed Ente di appartenenza.

A seguito di valutazione delle esigenze di questo Comune ed in particolare dell'organizzazione interna dell'Area Amministrativa - Servizio Personale, sentito il Sindaco e la Giunta Comunale, si è ritenuto di poter accogliere la richiesta dell'Unione Montana, nello spirito di collaborazione a cui deve essere improntata l'attività degli enti locali, autorizzando la Signora Anna Schiari, dipendente di a tempo pieno e inquadrato in categoria C1 giuridica a svolgere attività lavorativa a scavalco con le modalità previste nel protocollo d'intesa allegato alla richiesta avanzata dall'Unione Montana;

Acquisita la preventiva disponibilità / richiesta del dipendente sopra citato, si è convenuto di stipulare un testo di protocollo d'intesa per disciplinare i reciproci rapporti in funzione del servizio, giusto quanto prevede l'art. 14 del CCNL citato e quanto suggerito dalla citata Sez. Regionale della Corte dei Conti, Sez. Veneto, nel parere di cui alla deliberazione n. 17/2008 dell'8 maggio 2008.

Visto il D.L.gs.n. 165/2001 e s. m. e i.;

Visto il Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

DETERMINA

1. *di richiamare la premessa narrativa per farne parte integrante e sostanziale del presente atto;*
2. *di consentire, per le motivazioni e alle condizioni in premessa indicate, a svolgere attività lavorativa a scavalco, ex art. 1 comma 557 lex 311/2004, presso gli uffici del'Unione Montana Valle Susa, alla dipendente Anna Schiari dipendente a tempo pieno e indeterminato dell'Area Amministrativa di Susa, inquadrata nella categoria C1 giuridico del vigente CCNL;*
3. *di approvare il protocollo d'intesa per l'assegnazione di personale utilizzato a tempo parziale (scavalco), ex art. 14 CCNL 22.01.2004 e dell'art. 1, comma 557 della Legge n. 311/2004, la cui bozza si allega alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;*
4. *di dare atto che la presente autorizzazione avrà validità dalla data di sottoscrizione del protocollo d'intesa di cui sopra al 31 dicembre 2016;*
5. *di rilevare che il dipendente sopramenzionato presterà la propria attività nei limiti previsti dal protocollo d'intesa per un massimo di 4 ore settimanali, fatti salvi i periodi di congedo ed i riposi dovuti per legge nonché il rispetto dell'orario di lavoro osservato nell'ambito del servizio di appartenenza.;*
6. *di dare atto che il servizio temporaneo avviene ai sensi dell'art. 14 del CCNL del comparto regioni/ autonomie locali, stipulato in data 22.01.2004, nonché dell'art. 1 comma 557 della legge 31 1/ 2004 e sarà regolato dall'accordo di collaborazione tra i due Comuni che si approva e si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;*
7. *di rilevare che il presente accordo in nessun caso dovrà pregiudicare il normale svolgimento dei compiti ed obiettivi assegnati al citato dipendente né contrastare con le esigenze, anche non prevedibili dell'area di appartenenza, restando salva la facoltà dell'Ente, in presenza di fattori sopravvenuti anche connessi al raggiungimento degli obiettivi assegnati, di revocare con efficacia immediata l'autorizzazione allo stesso sotsesa;*
8. *di dare atto che l'Unione Montana Valle Susa si impegna a provvedere a norma dell'art. 53, comma 11, del D. Lgs. n. 165/2001 alla comunicazione dei compensi erogati al dipendente;*
9. *di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa e non necessita dell'attestazione di copertura finanziaria;*
10. *di inviare la presente al l'Unione montana Valle Susa e al dipendente interessato.*

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato Digitalmente

GRAZIA PENT